

**Causa C-287/22**

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

**Data di deposito:**

3 maggio 2022

**Giudice del rinvio:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

**Data della decisione del rinvio:**

24 marzo 2022

**Parte attrice:**

YQ

RJ

**Parte convenuta:**

Getin Noble Bank S.A.

---

**Oggetto del procedimento davanti al giudice nazionale**

Accertamento della nullità di un contratto di mutuo in conseguenza dell'inserimento di clausole contrattuali abusive e condanna al pagamento di una somma di denaro

**Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29); articolo 267 TFUE

## **Questione pregiudiziale**

Se alla luce del principio di effettività e di proporzionalità, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino ad un'interpretazione delle disposizioni nazionali o a una giurisprudenza nazionale ai sensi delle quali un giudice nazionale può, in particolare in ragione degli obblighi del consumatore di saldare i debiti con il professionista o della solida situazione economica del professionista, non accogliere l'istanza di un consumatore diretta all'adozione, da parte del giudice, di una misura provvisoria (conservativa) consistente nella sospensione, per la durata del procedimento, dell'esecuzione del contratto che sarà presumibilmente dichiarato nullo in conseguenza dell'eliminazione delle clausole abusive dal suo contenuto.

## **Disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione**

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: articolo 6, paragrafo 1; articolo 7, paragrafo 1

Ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 ottobre 2016, Fernandez Oliva e a., cause riunite da C-568/14 a C-570/14, EU:C:2016:828

## **Disposizioni rilevanti del diritto nazionale**

Articolo 385<sup>1</sup> ustawa z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny [legge del 23 aprile 1964, codice civile, Polonia (Dz. U. del 2020, posizione 1740); in prosieguo: il «c.c.»].

1. Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state oggetto di trattativa individuale non sono per vincolanti per il consumatore qualora configurino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali abusive). Ciò non si applica alle clausole che riguardano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o il corrispettivo, purché siano formulate in modo univoco.
2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.
3. Per clausole contrattuali che non sono state oggetto di trattativa individuale si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. Si tratta, in particolare, delle clausole contrattuali riprodotte in un contratto standard proposto al consumatore dalla controparte.

4. L'onere di provare che una clausola è stata oggetto di trattativa individuale grava su colui che invoca tale fatto.

Articolo 405 c.c.

Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un'altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore.

Articolo 410 c.c.

1. Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.
2. Una prestazione è indebita se colui che l'ha eseguita non era obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l'ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito della prestazione non è stato raggiunto, o se l'atto giuridico su cui si basava l'obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquisito validità dopo l'esecuzione della prestazione.

Articolo 189 ustawa z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego [legge del 17 novembre 1964, codice di procedura civile, Polonia (Dz. U. del 2021, posizione 1805); in prosieguo: il «c.p.c.»]:

La parte attrice può chiedere l'accertamento giudiziale della sussistenza o dell'insussistenza di un rapporto giuridico o di un diritto quando ne ha un interesse giuridico.

Articolo 730<sup>1</sup> c.p.c.:

1. Un provvedimento conservativo può essere richiesto da qualsiasi parte o soggetto intervenuto nel procedimento, a condizione che dimostri il proprio diritto e il proprio interesse giuridico a ottenere tale provvedimento conservativo.
2. L'interesse giuridico alla concessione di un provvedimento conservativo sussiste quando, in assenza della sua concessione, sarebbe resa impossibile o gravemente ostacolata l'esecuzione della decisione giudiziaria emessa nella causa o comunque in altro modo sarebbe reso impossibile od ostacolato il conseguimento dello scopo del procedimento in questione.

2(1). L'interesse giuridico alla concessione di un provvedimento conservativo è considerato dimostrato quando il provvedimento viene richiesto dalla parte attrice che fa valere una richiesta di pagamento a titolo di una transazione commerciale ai sensi della ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali dell'8 marzo 2013), nell'ipotesi in cui il valore della transazione non superi i settantacinquemila zloty e il credito fatto

valere non sia stato pagato e siano trascorsi almeno tre mesi dalla data di scadenza del termine di pagamento.

3. Nella scelta della misura conservativa il giudice considera gli interessi delle parti e dei soggetti intervenuti in modo che sia garantita all'avente diritto una tutela adeguata e non sia imposto all'obbligato un onere non necessario.

Articolo 731 c.p.c.

Un provvedimento conservativo non può essere diretto al soddisfacimento di un credito, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Articolo 755 c.p.c.

1. Se il provvedimento conservativo non riguarda un credito pecuniario, il giudice adotta il provvedimento conservativo che ritiene più adeguato in relazione alle circostanze, senza escludere i mezzi previsti per garantire i crediti pecuniari. In particolare, il giudice può:

- 1) regolare i diritti e gli obblighi delle parti o dei soggetti intervenuti nel procedimento per la durata dello stesso;
- 2) stabilire il divieto di cessione dei beni o dei diritti costituenti l'oggetto del procedimento;
- 3) sospendere l'esecuzione forzata o altri procedimenti volti a fare eseguire una sentenza;
- 4) regolare le modalità di custodia e i diritti di visita dei figli minori;
- 5) ordinare l'iscrizione di un avviso appropriato nel registro fondiario o in un registro pertinente.

2. Nelle cause aventi ad oggetto la tutela dei diritti della persona, il provvedimento conservativo consistente nel divieto di pubblicazione può essere concesso solo se ciò non sia in contrasto con un rilevante interesse pubblico. Nell'adottare il provvedimento conservativo, il giudice specifica la durata del divieto, che non può essere superiore a un anno. Se il procedimento è in corso, l'avente diritto può richiedere un ulteriore provvedimento conservativo prima della scadenza del periodo per il quale è stato disposto il divieto di pubblicazione; si applicano le disposizioni delle frasi prima e seconda. Se l'avente diritto ha richiesto un ulteriore provvedimento conservativo, il divieto di pubblicazione rimane in vigore fino a quando l'istanza non venga decisa in via definitiva.

2(1). L'articolo 731 non si applica se il provvedimento conservativo è necessario per evitare un danno imminente o altre conseguenze negative per l'avente diritto.

3. L'organo giurisdizionale notifica all'obbligato l'ordinanza emessa in camera di consiglio con la quale gli ordina di compiere un atto o astenersi dal compierlo o di astenersi dall'interferire negli atti dell'avente diritto. Ciò non si applica alle ordinanze che impongono la consegna di beni in possesso dell'obbligato.

### **Breve esposizione dello stato di fatto e del procedimento**

- 1 Nel 2008 YQ e RJ hanno stipulato con la convenuta Getin Noble Bank S.A. un contratto di mutuo ipotecario per un importo di 643 395,63 PLN indicizzato in CHF, in base al quale il capitale del mutuo veniva convertito in CHF al tasso di acquisto determinato della banca, mentre le rate - calcolate in CHF - venivano pagate al tasso di vendita parimenti determinato della banca. Alle parti attrici sono state fornite informazioni sull'impatto delle variazioni dei tassi di interesse e di cambio sotto forma di una tabella che confrontava l'importo delle rate del mutuo nell'ipotesi di un aumento dell'importo del mutuo del 20% e di un aumento del tasso di cambio del 15,6% (che corrispondeva alla differenza tra il tasso più alto e quello più basso dell'ultimo anno).
- 2 Nell'atto di citazione gli attori hanno chiesto l'accertamento della nullità del suddetto contratto e la condanna al pagamento in loro favore della somma di 375.042,34 PLN, oltre agli interessi legali di mora e alle spese processuali. Gli attori hanno proposto, in via subordinata, una domanda basata sull'assunto che le clausole di conversione fossero abusive e che il contratto potesse rimanere in vigore dopo l'eliminazione delle clausole abusive. Gli attori hanno inoltre presentato un'istanza di adozione di un provvedimento conservativo della loro domanda di accertamento della nullità del contratto, che regolasse i diritti e gli obblighi delle parti del procedimento, per la durata dello stesso, mediante la sospensione dell'obbligo di rimborso delle rate del contratto di mutuo fino alla conclusione del procedimento in via definitiva (a), l'imposizione al convenuto del divieto di rendere la dichiarazione di risoluzione del contratto (b) e l'imposizione al convenuto del divieto di comunicare al Biuro Informacji Gospodarczej (Ufficio di informazione economica) informazioni relative al mancato rimborso del mutuo da parte degli attori fino alla conclusione del procedimento.
- 3 La banca convenuta, nella sua memoria di risposta alla citazione, ha chiesto il rigetto della domanda, e ha sollevato eccezioni formali e ha contestato il carattere illecito delle clausole contrattuali. La convenuta ha depositato documenti per confermare la legalità di tali clausole e ha contestato lo status di consumatori in capo agli attori. La banca convenuta ha inoltre sostenuto di avere diritto alla restituzione di tutto il capitale erogato e a un corrispettivo per l'utilizzo dello stesso. Riferendosi all'istanza cautelare, la parte convenuta ha indicato che il credito degli attori non è stato dimostrato e che lo stesso era prescritto.
- 4 Gli attori hanno proposto ricorso contro l'ordinanza del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) (tribunale di prima istanza;

in prosieguo: il Tribunale regionale di Varsavia) che ha respinto la suddetta istanza, chiedendo che l'istanza venisse integralmente accolta.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 5 In primo grado, gli attori hanno indicato che il contratto di mutuo conteneva clausole abusive sull'indicizzazione dell'importo del mutuo alla valuta estera e che l'importo richiesto costituiva la somma dei pagamenti effettuati dagli attori, che configurava una prestazione indebitamente ottenuta dalla convenuta. Nel ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di primo grado, gli attori hanno sostenuto di avere un interesse giuridico alla concessione del provvedimento conservativo in quanto ogni pagamento aumenterebbe l'importo che dovrà essere loro restituito dalla banca convenuta. In riferimento all'istanza per il provvedimento cautelare, la parte convenuta ha indicato che il credito degli attori non era stato dimostrato ed era prescritto. Essa ha inoltre presentato documenti a conferma della sua solida situazione economica.

### **Breve motivazione del rinvio**

- 6 Ai fini della risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha stabilito, in base al diritto nazionale, che, per effetto dell'inserimento nel contratto di clausole abusive che trasferiscono al consumatore, tra l'altro, il rischio di cambio, è impossibile l'ulteriore vigenza del contratto nel suo complesso e, quindi, esso è nullo (articolo 385<sup>1</sup> c.c.) e che a entrambe le parti del contratto nullo spetti il diritto al rimborso della prestazione eseguita (articolo 410 c.c.).
- 7 Il procedimento principale si svolge nell'ambito di un procedimento cautelare in cui il giudice decide sulle misure cautelari in base alla dimostrazione del *fumus boni iuris*. Il giudice del rinvio ha ritenuto che sia stato dimostrato che alcune clausole del contratto, stipulato dagli attori in qualità di consumatori, erano abusive in quanto trasferivano ai consumatori il rischio di cambio e consentivano alla banca di determinare liberamente lo spread di valuta (si tratta di clausole contrattuali simili a quelle del contratto esaminato nella causa C-260/18), che gli attori, nell'adempiere al contratto, avevano pagato alla banca convenuta circa il 59% dell'importo del mutuo erogato e che gli addendum al contratto stipulati dalle parti non avevano ripristinato l'efficacia delle clausole abusive.
- 8 L'articolo 385<sup>1</sup> c.c., in quanto costituente l'attuazione della direttiva 93/13 nell'ordinamento polacco, deve essere interpretato in modo da garantire che gli obiettivi di tale direttiva siano raggiunti nel modo più efficace possibile. Come già affermato dalla Corte di giustizia, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l'accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola del genere, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la

situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. L'obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, ECLI:EU:C:2016:980, punti 61 e 62). L'obbligo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione si applica anche alle norme procedurali nazionali (v. sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito SA, C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349, punti da 53 a 57).

- 9 La Corte di giustizia ha più volte ribadito, in via generale, la necessità di garantire ai giudici nazionali la possibilità di adottare misure provvisorie al fine di assicurare la piena efficacia delle decisioni giudiziarie aventi ad oggetto la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione (v. sentenza del 19 giugno 1990, Factortame, C-213/89, EU:C: 1990:257, punto 21; sentenza dell'11 gennaio 2001, Siples, C-226/99, EU:C:2001:14, punto 19; sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, punto 67). Nell'ambito della direttiva 93/13, la Corte si è già pronunciata sulla necessità di garantire misure provvisorie, in particolare nella situazione in cui risulta pendente un'esecuzione forzata sull'immobile in cui abita il consumatore (sentenza del 10 settembre 2014, Kusionova, C-34/13, EU:C:2014;2189, punto 66; sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C- 415/11, EU:C:2013:164, punto 59).
- 10 Tuttavia, le misure provvisorie sono essenziali non solo per sospendere l'esecuzione forzata nei confronti dei consumatori, ma anche nei casi in cui questi ultimi intraprendano azioni legali ai fini dell'accertamento della nullità di determinate clausole contrattuali (v. decisione del 26 ottobre 2016, Ismael Fernandez Oliva e a., cause riunite da C-568/14 a C-570/14, EU:C:2016:828). La Corte di giustizia ha stabilito, altresì, che sono in contrasto con le disposizioni della richiamata direttiva le norme nazionali che impediscono a un giudice di sospendere una procedura di esecuzione forzata fino alla decisione sull'eccezione di abusività di un contratto sollevata da un consumatore (v. sentenza del 26 giugno 2019, Kuhar, C-407/18, EU:C:1990:257).
- 11 L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone, quindi, al giudice nazionale l'obbligo di adottare, anche d'ufficio, un provvedimento provvisorio adeguato, qualora l'adozione di tale provvedimento sia necessaria per garantire la piena efficacia di una futura decisione relativa alle clausole contrattuali abusive.
- 12 La giurisprudenza nazionale, tuttavia, raramente accoglie le istanze dei consumatori dirette all'adozione di una misura cautelare siffatta. Alcuni giudici nazionali ritengono che la domanda di accertamento (articolo 189 c.p.c.) non sia suscettibile di esecuzione forzata e che il suo scopo sia solo quello di confermare formalmente il carattere abusivo di una clausola contrattuale o la sua nullità. Tale interpretazione sembra eludere la questione dell'effetto restitutorio derivante da una clausola contrattuale abusiva. Un'altra posizione si basa sull'articolo 731 c.p.c., secondo il quale una misura cautelare non può essere finalizzata al

soddisfacimento di un credito. Una terza tesi si riferisce alla sussistenza di un interesse giuridico del consumatore alla concessione di un provvedimento conservativo (articolo 730<sup>1</sup>, paragrafo 2, c.p.c.) e all'onere eccessivo a carico dell'obbligato (convenuto) (articolo 730<sup>1</sup>, paragrafo 3, c.p.c.). Pur riconoscendo che entrambe le parti di un contratto di mutuo nullo hanno diritto alla restituzione delle prestazioni indebite, una parte della giurisprudenza sottolinea che anche il consumatore, in linea di principio, è obbligato a restituire il capitale utilizzato.

- 13 In caso di accertamento della nullità di un contratto di mutuo, già nella fase preliminare del procedimento sono necessarie adeguate misure provvisorie (come la sospensione, per la durata del procedimento, dell'obbligo di pagamento delle rate di capitale e di interessi previste da tale contratto) al fine di garantire la piena efficacia della futura decisione. In caso contrario, sarebbe compromesso l'effetto restitutorio e, di conseguenza, l'efficacia della direttiva 93/13. Nella maggior parte dei casi, infatti, i consumatori, che intraprendono un'azione civile contro una banca per far dichiarare la nullità di un contratto di mutuo e per ottenere la condanna al pagamento delle somme pretese in conseguenza di tale contratto nullo, continuano a pagare le rate del mutuo per l'importo preteso dalla banca. Per questo, già all'inizio di tale procedimento giudiziario è necessario consolidare (congelare) la situazione giuridica e di fatto delle parti, poiché la prosecuzione nel pagamento delle rate da parte dei consumatori renderà inefficace la decisione che verrà presa al termine del procedimento. In caso contrario, gli attori (consumatori) dovrebbero estendere adeguatamente le loro domande ogni mese (dopo il pagamento di ogni rata), il che sarebbe molto oneroso e favorirebbe il protrarsi del procedimento.
- 14 Tale situazione penalizzerebbe piuttosto il consumatore che il professionista e ciò, secondo il giudice del rinvio, pregiudicherebbe l'efficacia degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Inoltre, ciò non ripristinerebbe pienamente il reale equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, in quanto il consumatore (e non il professionista), per far valere i propri diritti, sarebbe obbligato ad investire ulteriori risorse finanziarie e di tempo, instaurando ulteriori procedimenti giudiziari.
- 15 Secondo il giudice del rinvio, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, alla luce del principio di effettività e dell'esigenza di garantire un effettivo equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, impongono che il giudice nazionale, nel caso in cui un consumatore agisca nei confronti di un professionista (una banca) ai fini dell'accertamento del carattere abusivo di clausole contenute in un contratto di mutuo e, di conseguenza, della nullità del contratto nonché al fine di chiedere la restituzione delle somme da lui pagate sulla base di un contratto nullo (ripetizione), adotti tutte le misure necessarie (anche di natura provvisoria) per garantire che tale procedimento risolva definitivamente la situazione giuridica sussistente tra il consumatore e il professionista. Lo scopo di tale procedimento dovrebbe essere quello di trarre tutte le conseguenze giuridiche che la direttiva 93/13 collega all'accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale,

compresi gli effetti restitutori integrali e definitivi, senza che il consumatore debba instaurare un ulteriore procedimento.

- 16 Secondo il giudice del rinvio, tale misura provvisoria dovrebbe consistere nella conservazione della situazione di diritto e di fatto delle parti esistente al momento dell'avvio del procedimento, in particolare mediante la sospensione, per la durata del procedimento, dell'obbligo di pagare le rate di capitale e di interessi derivanti da un contratto di mutuo contenente clausole contrattuali abusive.
- 17 In considerazione di quanto sopra esposto, il tribunale regionale di Varsavia propone di rispondere alla questione pregiudiziale nel senso che l'interpretazione delle disposizioni nazionali e la giurisprudenza nazionale non possono, in casi come quello di cui al procedimento principale, consentire a un giudice nazionale di non accogliere l'istanza di un consumatore diretta all'adozione, da parte del giudice stesso, di una misura provvisoria consistente nella sospensione dell'esecuzione del contratto.

DOCUMENTO DI LAVORO